

SEMINARIO DI STUDIO

IDEE PER UNA CITTA' ACCESSIBILE

DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI UNIVERSAL DESIGN : RIFLESSIONI SUL PERCORSO PER LA DEFINIZIONE DI UNA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

27 MARZO 2015 CENTRO MULTIMEDIALE DI TERNI – PIAZZALE BOSCO

ABSTRACT

Nonostante l'attuale normativa in materia di barriere architettoniche sugli edifici privati sia in vigore dal 1989, capita ancora troppo spesso di imbattersi in edifici, pubblici e privati, in cui persistono gravi impedimenti al comodo uso degli spazi. Accessi, ingressi, porte, pavimenti, servizi igienici, ascensori, non fruibili per coloro i quali presentano una disabilità, anche temporanea.

Il concetto di barriere architettoniche è l'espressione tangibile del concetto di limite, ovvero una caratteristica (presenza di un ostacolo o mancanza di un'indicazione) dell'ambiente che impedisca a chiunque di poter entrare in relazione con esso. La disabilità, quindi, è una caratteristica non ascrivibile alla persona, ma è espressione antropologica e sociologica dell'ambiente. La definizione, la concettualizzazione, la simbolizzazione e l'attribuzione di accezione del fenomeno delle barriere architettoniche è allora, così come per ogni altro fenomeno di carattere sociale, un processo derivato da mutamenti sociali; il concetto di barriere architettoniche è - assieme alla società circostante - destinato a cambiare: cambierà quindi la sua definizione, la sua accezione, la sua simbolicità.

Tutto ciò pone - da un punto di vista razionale prima che etico - il soddisfacimento a due imperativi che devono essere raccolti soprattutto dai progettisti. Il primo è la base stessa della progettazione razionale: l'edificio e lo spazio costruito devono rispondere innanzitutto alle esigenze della comunità di riferimento. Il progettista, quindi, non deve prestare solo attenzione alle innovazioni tecniche e tecnologiche, ma deve essere osservatore attento della società che lo circonda. Il secondo imperativo risiede nell'obbligo della capacità critica di cui ogni progettista deve disporre. Se è vero che il concetto di barriere architettoniche è mutevole, assume diversi significati nel tempo ed è causato da diverse esigenze, è necessario non considerare intangibili gli standard e le indicazioni tecniche fissate: anche queste ultime sono il frutto della società circostante e devono avere, per forza di cose, vita limitata e mutevole.

E' evidente allora che le esigenze a cui il progetto deve soddisfare sono moltissime divenendo praticamente infinite se il concetto di disabilità viene esteso ed ampliato a tutti smitizzando il binomio 'persona disabile - barriere architettonica', ovvero pensando che **un costruito senza ostacoli restituisce comfort e sicurezza a tutti** offrendo più opzioni per essere vissuto ed interpretato.

Questo 'abito mentale' del progettista si è diffuso negli ultimi anni partendo dagli Stati Uniti dove è individuato come **Universal Design**. Non si tratta tuttavia di un nuovo genere o corrente di progettazione, né di una specializzazione, ma piuttosto di una metodologia progettuale attraverso la quale il progettista assicura che i propri 'prodotti' o 'servizi' rispondano ai bisogni del maggior numero di persone, indipendentemente dall'età o dalla disabilità (ovvero dalle condizioni psico-fisiche).

Quanto finora esposto trova una forte analogia, per percorso e risultato, con l'ultima 'Classificazione Internazionale sul funzionamento, disabilità e salute' (International Classification of Functioning, Disability and Health ICF) elaborata nel 2001 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha sostituito le ormai datate classificazioni di disabilità e handicap (ICIDH) proposte dalla stessa OMS negli anni '80. Si tratta di una nuova classificazione che modifica i criteri di accertamento della disabilità passando da un modello medico ad uno di tipo sociale. Da un punto di vista culturale l'elemento innovativo più rilevante consiste nel partire dalle **abilità possedute dalla persona** (ossia dal "cosa può fare"), e non dalle sue inabilità (ossia dal "ciò che non può fare").

Accanto a questi riferimenti tecnico-culturali, si è assistito ad importanti evoluzioni sul piano dei diritti delle persone con disabilità: in ambito internazionale l'ONU nel 2006 ha approvato la **Convenzione Internazionale sui Diritti della Persone con Disabilità**, ratificata anche dall'Italia con la Legge 3 marzo 2009, n. 18 e fatta propria dalla Regione Umbria con L.R. n 26/09 art. 41 bis che istituisce, prima regione in Italia, l'Osservatorio regionale sulla condizione delle Persone con disabilità. Tale documento che va inteso come importante 'atto di indirizzo, all'articolo 9 tratta esplicitamente il tema dell'accessibilità senza, tuttavia, entrare nell'ambito tecnico. In ambito italiano, sempre sul tema dei diritti delle persone con disabilità, la L. 6

marzo 2006, n. 67 ('Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni') ha sancito ex lege che la presenza di barriere architettoniche è un atto discriminatorio e dunque incostituzionale.

Partendo da questi presupposti Il convegno mette in luce l'urgenza di una nuova legislazione regionale dedicata all'accessibilità, da inserire in un quadro generale di riforma normativa delle leggi di governo del territorio e dei servizi sociali della Regione Umbria, che preveda:

- una rinnovata definizione delle disposizioni in materia di abbattimento delle barriere architettoniche attraverso l'**integrazione delle prescrizioni tecniche attualmente esistenti** (Decreti del 1989 e del 1996) e loro aggiornamento riferibile all'evoluzione che in molti ambiti (normativo, sociale, medico riabilitativo, tecnologico) ha determinato il cambiamento della percezione e del significato delle cosiddette barriere architettoniche, recependo le più avanzate disposizioni legislative esistenti in campo regionale;
- il **potenziamento degli strumenti operativi per gli organismi di controllo** della struttura regionale quale l'Osservatorio Regionale sulla condizione delle persone con disabilità;
- lo **stanziamento di fondi regionali** da destinare al finanziamento di opere per l'abbattimento delle barriere;
- divieto di finanziamento di opere pubbliche o il recupero di strutture, con fondi regionali, che non prevedano nel progetto ogni elemento di accessibilità ;
- l'**obbligatorietà dell'adozione di piani di eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.)**, istituiti dalla legge n. 41 del 1986 (art. 32, commi 21 e 22, come integrata dalla l. 104/02, art. 24, comma 9), per garantire la piena accessibilità di tutti gli edifici pubblici e degli spazi urbani, che imponeva a tutti i Comuni italiani di adottare il Peba entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa (ossia entro febbraio 1987), completamente disattesa.

L'impegno politico e l'evoluzione di una cultura tecnica diffusa devono però essere sostenuti da uno sforzo individuale continuo e incessantemente aggiornato per non vanificare, attraverso un operato non sufficientemente convinto, i risultati attesi, che devono sempre essere verificati alla prova dei fatti.

E' dunque necessario che si sviluppi un più generalizzato approccio basato sull'attenzione e sulla condivisione dei problemi da parte dei progettisti e degli attuatori degli interventi sullo spazio pubblico; una città "inaccessibile e ostile" che continua ad avere ostacoli di vario genere è una città fortemente diseconomica oltre ad essere certamente discutibile dal punto di vista umano e sociale.

L'accessibilità in tutte le sue accezioni, dovrà divenire principio informatore di nuova progettualità, al fine di rispondere con sempre maggior efficacia alle vere esigenze della collettività in direzione di uno sviluppo corretto, responsabile e inclusivo.